

COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 24.03.2020

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di 1^a convocazione – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI PORZIONE DI ABITAZIONE REALIZZATA ABUSIVAMENTE.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventiquattro** del mese di **marzo** alle ore **21.35** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

1	Maurizio PAPI	P
2	Fabrizio GRAZIOSO	P
3	Fabrizio PAPI	P
4	Gisella GUELFÌ	P
5	Guerrino ROCCO	P
6	Marco GALLETTI	P
7	Antonio LAMBARDI	P

8	Adriano FALORNI	P
9	Marcello TOVOLI	P
10	Daniele Alessandro PINOTTI	P
11	Andrea SOLFORETTI	P
12	Mario MERCATI	P
13	Federico RUSSO	P

Totale presenti: 13

Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dr.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA, il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Sig. Fabrizio GRAZIOSO, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 12 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta, esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto sopra indicato.

Interviene, quindi, il Sindaco il quale riassume le fasi del procedimento che ha portato alla formalizzazione del presente atto a seguito la corrispondenza intercorsa con la Procura di Livorno a cui era stata prospettata la richiesta della non demolizione della porzione di immobile realizzato abusivamente per destinarlo a finalità pubbliche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- in data 29.02.1995, con prot. n. 1706 è stata presentata a nome della signora Maticera Franca, nata a Capoliveri (LI) e residente in Porto Azzurro, Loc. Mola, un'istanza di condono edilizio ai sensi della L. 724/94 per la realizzazione di un fabbricato adibito ad abitazione al piano terra e relativa sopraelevazione adibita a magazzino-deposito e ripostiglio, definita con il rilascio del Permesso di Costruire a Sanatoria n. 16/08 del 22.05.2008, per il solo piano terra dell'abitazione;
- la Pratica edilizia di cui sopra aveva ottenuto i seguenti pareri:
 - Nulla – osta del 27.02.1997, rilasciato dal Ministero BB.CC.AA. “Favorevole limitatamente al piano terra”;
 - Parere “Favorevole limitatamente al piano terra rilasciata in data 23.04.2004 dal Responsabile del Procedimento ai fini del Vincolo Idrogeologico;
 - Parere “Favorevole esclusivamente per la parte riguardante il piano terra” rilasciato dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano con nota prot. n. 6336 del 21.07.2004;
- In data 05.11.2008, a seguito di istanza corredata da nota dell'Avv. Romano Alessandro, legale della richiedente, è stato rilasciato alla signora Maticera Franca, Permesso di Costruire n. 65/08, ad oggetto “*Costruzione di tetto in un edificio ad uso abitativo, di seguito alla demolizione del piano superiore abusivo e accertamento di conformità ai sensi dell'art. 140 della L.R.T. n. 01/05 per realizzazione di scala di accesso al sottotetto – Loc. Mola*”, con la prescrizione del Ministero BB.CC.AA. “Favorevole purché non vengano realizzati i lucernari ma in alternativa finestre ad abbaino”;
- Il sopra citato Permesso di Costruire, risulta decaduto in quanto non è stato comunicato l'inizio dei lavori nei termini stabiliti dalla normativa (entro un anno dal rilascio del provvedimento);
- la signora Maticera Franca ha presentato una Denuncia di Inizio Attività in data 06.05.2010, registrata all'interno n. 33/10, ad oggetto “*Rinnovo P.C. n. 65/08 del 05.11.2008 per costruzione tetto in un edificio ad uso abitativo.*” in Loc. Mola, per la quale sono state richieste integrazioni presentate solo parzialmente e pertanto non risulta definitiva;

RICHIAMATA la Sentenza n. 276 del 15.12.1998 della Pretura Circondariale di Livorno, Sezione distaccata di Portoferraio emessa nei confronti dei sigg.ri Maticera Franca, Michellini Carlo e Maticera Carlo, dalla quale si evinceva:

- che nel 1994, la Polizia Municipale aveva effettuato un sopralluogo constatando che erano in corso dei lavori di sopraelevazione del fabbricato interessato, senza concessione edilizia disponendo pertanto il sequestro dello stesso;
- che nel novembre del 1997 era stato effettuato un nuovo sopralluogo durante il quale era stato accertato che erano stati effettuati nuovi lavori edilizi sulla parte sopraelevata, sempre in assenza di concessione edilizia e nonostante non fosse stato disposto alcun dissequestro e con la quale veniva ordinata la demolizione dell'opera abusivamente edificata e precisamente la sopraelevazione del fabbricato, adducendo come motivazione tra l'altro che, ai sensi della L. 724/94, poteva essere condonato solo l'immobile edificato ex novo in assenza di concessione edilizia “ultimato” entro la data del 31.12.1993, intendendo come ultimato l'immobile eseguito al rustico e con copertura completata (art. 31 L. 47/85);

DATO ATTO che la sopra citata Sentenza è stata impugnata tramite ricorso presentato dai difensori della sig.ra Maticera Franca;

DATO ATTO che la Corte di Appello di Firenze, con Sentenza del 13.04.2000, emessa nel

procedimento penale nei confronti dei sigg.ri Maticera Franca, Michelini Carlo e Maticera Carlo confermava l'impugnata sentenza e l'emessa esecuzione dell'ordine di demolizione n. 18/01;

PRESO ATTO:

- della nota prot. n. 9410 del 28.08.2001 della Polizia Municipale inviata alla Procura Generale della Repubblica, con cui è stata comunicata la mancata ottemperanza a quanto disposto in sentenza;
- della nota pervenuta dalla Procura Generale della Repubblica al Protocollo Generale del Comune in data 29.02.2008 al n. 2007 con cui veniva sollecitata l'esecuzione della demolizione, anche con i mezzi e le maestranze comunali oppure tramite impresa edile esterna;
- che il Comune non disponeva dei mezzi necessari per effettuare la demolizione e le Ditte F.lli Trusso Costruzioni snc e Guiader Jeanne, entrambe di Porto Azzurro, all'uopo contattate, presentarono una comunicazione di rinuncia all'incarico a causa di molteplici impegni di lavoro già iniziati;
- della mail pervenuta dalla Procura Generale della Repubblica registrata al prot. n. 9392 dell'11.11.2006 con cui veniva chiesto di relazionare in merito alla pratica in oggetto e della successiva nota trasmessa dal Comandante della Polizia Municipale;

VISTA l'istanza di attestazione di conformità ai sensi dell'art. 206bis della LRT 65/14, presentata dalla sig.ra Maticera Franca in data 04.01.2017, prot. n. 53 e la richiesta di integrazioni dell'Ufficio prot. n. 957 del 02.02.2017, rimasta inevasa;

PRESO ATTO:

- della successiva richiesta di informazioni pervenuta dalla Corte d'Appello di Firenze, nota prot. n. 773 del 27.01.2017, in previsione della udienza in Camera di Consiglio Penale del 27.04.2017;
- che alla suddetta richiesta informazioni ha seguito risposta prot. n. 2938 del 12.04.2017, a firma del Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata e Sindaco pro tempore, Sig. Luca Simoni, con cui veniva comunicato che:
 - In data 07.04.2017, con nota prot. n. 2833 la sig.ra Maticera Franca aveva presentato una nota di precisazione con cui chiedeva, l'applicazione della sanzione pecuniaria in sostituzione all'ingiunzione alla demolizione, ai sensi dell'art. 33, comma 2 del DPR 380/2001 e dell'art. 199 della LRT 65/2014, allegando un parere strutturale a firma dell'Ing. Ridi Carlo Alberto di Capoliveri;
 - L'Ufficio avrebbe provveduto alla nomina di un Professionista abilitato al fine di verificare la sussistenza dei pregiudizi del piano terra in caso di demolizione del piano primo dell'edificio, al fine di accertare se l'istanza fosse procedibile o proponibile;
- che la Corte d'Appello di Firenze chiedeva nuovamente in data 28.04.2017 al Comune di trasmettere l'esito delle indagini tecniche, rimandando allo scopo l'udienza al 10.07.2017;
- che il Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata e Sindaco pro tempore, Dr Papi Maurizio, con nota prot. n. 5292 del 04.07.2017 rispondeva di non avere risorse economiche a disposizione per poter affidare l'incarico ad un tecnico e che avrebbe provveduto appena avesse avuto la copertura finanziaria;

CONSIDERATO che l'arch. N. Ageno, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata ex art. 110 tuel, ha trasmesso nota prot. n. 5584 del 04.07.2018 con la quale esprimeva che il Comune non avesse titolo a decidere sulla questione, essendo competente solo il Giudice penale dell'esecuzione e che alla luce di quanto sopra trasmetteva al Sig. Procuratore la dichiarazione attestante l'impossibilità di demolire contenuta nel fascicolo, e restava a disposizione per compiere gli atti che Egli avrebbe ordinato;

PRESO ATTO che in data 18.09.2019, con prot. n. 8264 è stata presentata a firma del Geom. Giancarlo Gamba, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Livorno al n. 776, la richiesta di

applicazione della sanzione pecuniaria per il solo piano primo di edificio esistente, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del DPR 380/2001 e dell'art. 199 della L.R.T. 65/14;

RITENUTA la suddetta richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria inammissibile in quanto non è dimostrato in forma inequivocabile che la demolizione della parte realizzata abusivamente comporterebbe danno strutturale alla parte legittimata, anche in virtù del fatto che la sopraelevazione è stata realizzata successivamente alla parte sottostante;

VISTA la nota prot. n. 18/01 Reg. Demolizioni con cui viene rappresentato l'obbligo dell'Amministrazione Comunale di provvedere alla demolizione/ripristino ovvero all'acquisizione del bene ex art. 31 del DPR 380/2001 delle opere abusive specificate nella Ordinanza 3/17 R.Es. del 05.02.2019 di rigetto;

CONSIDERATO che, secondo costante giurisprudenza, i provvedimenti aventi natura di "atto vincolato" (come l'ordinanza di demolizione), non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

PRESO ATTO che *"L'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dall'avviso ex art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia l'abuso, di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo"* (Tar Lazio, Sez. II quater, sentenza n. 5355 del 14 maggio 2018; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2681 del 5 giugno 2017; Sez. V, sentenza n. 2194 del 28 aprile 2014.);

RITENUTO che l'ordine di demolizione disposto dal Giudice ai sensi del D.P.R. 380 del 2001 sia soggetto all'esecuzione nelle forme previste dal Codice di Procedura Penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, sebbene sia una sanzione amministrativa;

PRESO ATTO che l'intervento di cui all'oggetto è stato realizzato in assenza di permesso di costruire, di qualsiasi altro nullaosta preposto (vincolo paesaggistico, vincolo idrogeologico e vincolo dell'Ente PNAT) e in un periodo successivo alla data del 31.12.1993 (ultima data utile per aver concluso i lavori e poter usufruire del condono edilizio L. 724/94);

RICHIAMATE le norme dettate dall'art. 27 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 193 della L.R.T. 10 novembre 2014, n.65, circa i provvedimenti da adottare in caso di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

RITENUTO che ricorrevano i presupposti di fatto e di diritto per ordinare ai responsabili dei lavori abusivi e proprietari dell'unità immobiliare su cui sono state realizzate le opere abusive, la demolizione delle stesse ed il ripristino dello stato dei luoghi *quo ante*, ai sensi dell'art. 199 della L.R.T. 65/2014;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 36 del 21.10.2019, ad oggetto "Ordinanza di ingiunzione alla demolizione e ripristino dei luoghi per opere abusive realizzate su un immobile sito in porto azzurro, Loc. Mola, distinto al n.c.e.u. foglio 11 mapp. 196.", notificata in data 21.10.2019 alla Sig.ra Maticera Franca;

VISTO il rapporto dei vigili del prot. n. 1236 del 13.02.2020, che accerta la mancata esecuzione della demolizione e che ha valore di presa d'atto dell'avvenuta inottemperanza;

RICHIAMATO l'art. 199 della LRT 65/14 che recita:

- Al comma 1: *“Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 134, comma 1, lettera h), e all'articolo 135, comma 2, lettera d), nei casi in cui ricorrano le condizioni di cui all' articolo 10, comma 1, lettere a c), del D.P. R. 380/2001 , laddove eseguiti in assenza di titolo, in totale difformità da esso o con variazioni essenziali, sono demoliti oppure rimossi e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali entro il termine stabilito dal comune con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso”;*
- Al comma 2: *“Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il Comune irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato a cura dell'ufficio tecnico comunale.”*
- Al comma 4: *“In caso di inerzia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 193, comma 6.”;*

RICHIAMATO l'art. 193 della LRT 65/14 che recita al comma 6 *“In caso d'inerzia protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo oppure protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 4, la Provincia, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria.”;*

DATO ATTO che la mancata ottemperanza all'ingiunzione di rimessa in pristino, emessa legittimamente dalla competente Pubblica Amministrazione è punita esclusivamente sotto un profilo pecuniario, lasciando intatte tutte le altre misure e la normale procedura repressiva e sanzionatoria;

RICHIAMATA la Legge 164/2014 conv. decreto “Sblocca Italia” n. 133/2014;

VISTO che la legge stabilisce che il Comune calcoli una sanzione pecuniaria da irrogare al proprietario e la stessa è stata quantificata in € 60.000,00;

VISTA, in ultimo, l'Ordinanza n. 9 del 19.02.2020, “Provvedimento di accertamento dell'inottemperanza ad ordinanza di ingiunzione alla demolizione e ripristino dei luoghi per opere abusive realizzate su un immobile sito in Porto Azzurro, loc. Mola, distinto al N.C.E.U. foglio 11, mapp. 196 e irrogazione sanzioni.”

VISTI gli Strumenti Urbanistici Comunali Vigenti;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

VISTE la legge 28.02.1985, n. 47 e la legge 724/94;

VISTO l'art. 110 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, - Funzioni e responsabilità della Dirigenza”;*

VISTO il D.P.R. 380/2001 - Testo Unico (disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia);

VISTO il D.Lgs n. 42/2004;

VISTA la L.R.T. n. 65/2014;

VISTE le lettere a firma del Sindaco, dott. Maurizio Papi, indirizzate alla Procura della Repubblica con le quali si chiede di poter acquisire l'immobile in luogo della demolizione e le motivazioni ivi riportate;

PRESO ATTO, in ultimo, della comunicazione della Procura della Repubblica, prot. n. 1817 del 4/3/2020, con la quale si autorizza l'Amministrazione Comunale a procedere all'acquisizione in luogo della demolizione;

DATO ATTO che le finalità pubblicistiche che si intendono soddisfare con l'acquisizione al patrimonio comunale, consistono nella possibilità di usare l'immobile per ricavare un paio di alloggi da destinare a case per i cittadini privi di abitazione, tenendo conto che, essendo Porto Azzurro un comune turistico, l'accesso al mercato degli affitti agevolati risulta particolarmente difficile per le fasce più deboli della popolazione residente a causa della disponibilità finanziaria insufficiente;

VISTO il parere favorevole di competenza del Responsabile Area Tecnica Servizio Edilizia Privata/Urbanistica in ordine alla regolarità tecnica, riportato in calce al presente atto, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile come da attestazione del Responsabile dell'Area Economico finanziaria, riportata in calce al presente atto;

Con voti favorevoli n° 9 e n. 4 astenuti (Pinotti, Solforetti, Mercati, Russo) legalmente espressi;

DELIBERA

LE PREMESSE COSTITUISCONO parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI ACQUISIRE al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 196 della L.R.T. 65/2015e s.m.i., la porzione di immobile di proprietà della Sig.ra Maticera Franca e distinto al N.C.E.U. foglio 11 mapp. 196, visto che per le opere abusive descritte in premessa sussistono prevalenti interessi pubblici al loro mantenimento;

DI DARE MANDATO all'Ufficio Urbanistica/Edilizia Privata l'espletamento dei procedimenti conseguenti al presente atto;

DI TRASMETTERE tempestivamente copia del presente provvedimento alla Procura della Repubblica per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

E con separata votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 13, n. 9 favorevoli, n. 4 astenuti (Pinotti, Solforetti, Mercati e Russo), delibera

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. .

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Fabrizio GRAZIOSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Francesca BARBERI FRANDANISA

Publicata all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni naturali e consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.09.

Addì, **08 APR. 2020**

Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Alessandra PACINOTTI

Il Responsabile Ufficio Segreteria, certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale per 15 giorni ed ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi senza seguito di opposizioni.

Addì, _____

Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Alessandra PACINOTTI

PARERE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA

Il sottoscritto Arch. AGENO Nicola – Responsabile dell'Area Tecnica –Urbanistica/Edilizia Privata, dà atto della regolarità tecnica della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

Addì, 17.03.2020

Il Responsabile Area Tecnica
Edilizia Privata/Urbanistica
F.to Arch. Nicola AGENO

PARERE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA


Il sottoscritto Dr. Vilmano MAZZEI - Responsabile Area Economico/Finanziaria, esprime in ordine alla regolarità contabile della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, il seguente parere: "Non soggetta a parere di regolarità contabile";

Addì, 24.03.2020

Il Responsabile Area Economico/Finanziaria
F.to Dr. Vilmano MAZZEI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Il Segretario Comunale – Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA



Addì, **08 APR. 2020**